

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/132 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2023****concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell'inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 310, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 22 e 26 del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. Procedura

- (1) Il 17 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione ⁽²⁾ che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, mediante il quale ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di tale riso per un periodo di tre anni e ha introdotto una riduzione progressiva dell'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania («regolamento controverso»).
- (2) Il Regno di Cambogia e la Cambodia Rice Federation hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale («Tribunale»).
- (3) Con sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19, *Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation/Commissione* («sentenza»), il Tribunale ha annullato il regolamento controverso.
- (4) Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l'ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all'industria dell'Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell'Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione. L'erronea definizione dei produttori dell'Unione ha inficiato anche l'analisi dell'esistenza di gravi difficoltà, avendo la Commissione escluso una parte dei produttori dalla valutazione del pregiudizio.
- (5) Il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione non ha fornito prove secondo lo standard richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati all'analisi dell'applicazione di prezzi inferiori.
- (6) Il Tribunale ha infine constatato una violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell'obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni principali e i dettagli loro sottesi. In particolare la Commissione non ha divulgato i dati sottesi agli indicatori di consumo e di pregiudizio, né l'analisi dell'applicazione di prezzi inferiori e gli adeguamenti apportati in seguito alle osservazioni delle parti interessate sul documento generale di divulgazione delle informazioni.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 5).

